



COMUNE DI PIADENA

(Provincia di Cremona)

(Piazza Garibaldi, 3 telefono 0375/98125-98328 fax n. 0375/98733)

STATUTO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 51 del 27/7/2001

Aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 3 del 29/01/2011

IL SINDACO
f.to Bruno Tosatto

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Cappelli dr.ssa Carolina

INDICE

Capo I - Principi fondamentali

Art. 1 - Il Comune

Art. 2 - Territorio, sede, stemma, bandiera

Art. 3 - I principi di azione, libertà, eguaglianza, solidarietà, giustizia e associazione

Capo II - Funzioni, compiti e programmazione

Art. 4 - Funzioni del Comune

Art. 5 - Compiti del Comune per i servizi di competenza statale

Art. 6 - Tutela della salute

Art. 7 - Assistenza sociale

Art. 8 - Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

Art. 9 - Assetto ed utilizzazione del territorio

Art. 10 - Sviluppo economico

Art. 11 - Programmazione economico sociale e territoriale

Capo III - Attività normativa

Art. 12 - Statuto

Art. 13 - Regolamenti

Art. 14 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

Art. 15 - Ordinanze

Art. 16 - Pubblicità

Capo IV - Partecipazione, diritti dei cittadini, azione popolare

Art. 17 - Partecipazione

Art. 18 - Informazione e diritti dei cittadini

Art. 19 - Tutela delle situazioni giuridiche soggettive

Art. 20 - Libere forme associative

Art. 21 - Organismi di partecipazione

Art. 22 - Comitati di Frazione

Art. 23 - L'iniziativa popolare: istanze, petizioni, proposte

Art. 24 - Referendum

Art. 25 - Procedura promozione referendum

Art. 26 - Raccolta delle firme

Art. 27 - Materie escluse da referendum e numero quesiti referendari

Art. 28 - Modifiche intervenute sull'oggetto del referendum

Art. 29 - Indizione del referendum

Art. 30 - Efficacia del referendum

Art. 31 - Il Difensore Civico

Capo V - Le attribuzioni degli organi

Art. 32 - Organi del Comune

Art. 33 - Il Consiglio Comunale: poteri

Art. 34 - Competenze del Consiglio Comunale

Art. 35 - Gruppi consiliari

Art. 36 - Commissioni consiliari

Art. 37 - Diritti, poteri e obblighi dei Consiglieri comunali

Art. 38 - Decadenza, dimissioni, surrogazioni e supplenza dei Consiglieri Comunali

Art. 39 - Regolamento interno

Art. 40 - Composizione della Giunta

Art. 41 - Elezione del Sindaco e della Giunta

Art. 42 - La Giunta comunale

Art. 43 - Il Sindaco: funzioni e poteri

Art. 44 - Deleghe

Art. 45 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco

Art. 46 - Vice sindaco

Capo VI - Ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici

Art. 47 - Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 48 - Direttore Generale

Art. 49 - Segretario Comunale

Art. 50 - Pareri

Art. 51 - Servizi pubblici locali

Art. 52 - Convenzioni

Art. 53 - Consorzi

Art. 54 - Istituzioni

Art. 55 - Accordi di programma

Art. 56 - Unione di Comuni

Capo VII - Collaborazione tra Comune e Provincia

Art. 57 - I principi di collaborazione

Art. 58 - La collaborazione alla programmazione

Capo VIII - Finanza e controllo di gestione

Art. 59 - Autonomia finanziaria

Art. 60 - Controlli di gestione

Art. 61 - Servizio di tesoreria

Art. 62 - Contabilità

Art. 63 - Demanio e patrimonio

Art. 64 - Verifica dell'efficienza ed efficacia

Art. 65 - Revisore del Conto

Capo IX - Norme finali e transitorie

Art. 66 - Approvazione e modifiche dello Statuto

Art. 67 - Entrata in vigore

Capo I

Principi fondamentali

Art. 1

Il Comune

1. Il Comune di Piadena è Ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica italiana e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.
3. Il Comune è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
4. Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita altresì le funzioni conferite con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. Il comune svolge le proprie funzioni anche attraverso esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 2

Territorio, sede, stemma, bandiera

1. Il territorio del Comune si estende per Kmq 19,82 e comprende i seguenti nuclei abitati:
 - Capoluogo;
 - San Lorenzo Guazzone;
 - San Paolo Ripa d'Oglio.
2. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum consultivo.

3. La sede del Comune è fissata in Piazza Garibaldi al n. 3. Presso di essa si riuniscono la Giunta e il Consiglio, salvo esigenze particolari, che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.
4. Le caratteristiche dello stemma e del gonfalone del Comune sono due torri unite da un ponte su un corso d'acqua con sotto la scritta PLATINA. La bandiera è a due bande di colori bianca e celeste con lo stemma nel centro. L'uso e la riproduzione del gonfalone e della bandiera sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Comune.
5. Nella sede comunale viene riservato apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione dei provvedimenti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 3

I principi di azione, libertà, eguaglianza, solidarietà, giustizia, e associazione

Il Comune:

1. Fonda la propria azione sui principi di libertà, eguaglianza, solidarietà e giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la realizzazione concreta della pari opportunità.
2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese.
3. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si realizza lo sviluppo della personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.
4. Promuove e assicura la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune, nonché degli Enti, Aziende ed Istituzioni da essi dipendenti, in conformità delle norme in materia.
5. Assicura il pieno rispetto della dignità umana ai portatori di handicap e riconosce priorità nei programmi e negli interventi pubblici in presenza di accertate gravità onde favorire la loro integrazione nella scuola, nel lavoro e nelle varie formazioni sociali mediante le modalità stabilite con atti regolamentari.
6. Promuove in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali, la cultura della pace, dei diritti umani e della collaborazione tra i popoli mediante iniziative culturali e di informazione che tendano a fare del Comune una terra di pace.
7. Il Comune favorisce iniziative di istituzioni culturali e scolastiche, di associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale finalizzate ai suddetti obiettivi.

Capo II

Funzioni, compiti e programmazione

Art. 4

Funzioni del Comune

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 5

Compiti del Comune per i servizi di competenza statale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.
3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate con legge, la quale regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

Art. 6

Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute e predisporre idonei strumenti per renderlo effettivo.

Art. 7

Assistenza sociale

1. Il Comune opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale ricorrendo anche a forme di collaborazione con le associazioni di volontariato.

Art. 8

Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli Enti, Organismi ed Associazioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal Regolamento che dovrà, altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale da essi perseguite.

Art. 9

Assetto ed utilizzazione del territorio

Il Comune:

1. Promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali, con particolare riguardo alla tutela ambientale ed alla salvaguardia dei terreni agricoli.
2. Cura la salvaguardia del verde pubblico, dei corsi d'acqua, dell'aria, della fauna, della flora e, ove sia possibile, promuove l'istituzione di riserve naturali, aree protette, nonché l'estensione ed il miglioramento degli spazi alberati esistenti.
3. Si prefigge la salvaguardia dell'estetica cittadina.
4. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica e a destinazione produttiva.
5. Favorisce la valorizzazione ed il recupero del centro storico come patrimonio irrinunciabile del territorio comunale.

6. Predisporre le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite nei piani urbanistici e programmatici.
7. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative e scolastiche.
8. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità, dotandosi di un piano di protezione civile e garantendo l'informazione ai cittadini.

Art. 10 Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e a favorirne l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
3. Incoraggia e sostiene la cooperazione e le forme di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

Art. 11 Programmazione economico sociale e territoriale

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, nonché del piano territoriale di coordinamento provinciale e dei programmi pluriennali provinciali, il Comune provvede ad acquisire l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti sul territorio.

Capo III

ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 12 Statuto

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto nell'ambito delle norme costituzionali e dei principi fissati da leggi generali della Repubblica. Ad esso devono conformarsi i Regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.
2. Il procedimento per le variazioni allo Statuto, nel caso si intendano modificare sostanzialmente i principi informatori previgenti, deve includere idonee forme di preventiva informazione e consultazione dei cittadini e si svolge pertanto nelle seguenti fasi:
 - adozione del provvedimento deliberativo da parte del Consiglio Comunale.
 - pubblicazione delle modifiche per 30 giorni all'albo pretorio con facoltà per i cittadini di presentare osservazioni o proposte entro i 30 giorni successivi.
 - Approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, previo esame delle osservazioni e delle proposte.

Art. 13

Regolamenti

1. Il Comune emana Regolamenti di organizzazione, di esecuzione, indipendenti e di delegificazione:
 - a) sulla propria organizzazione;
 - b) per le materie ad essi demandate dalla legge e dallo Statuto;
 - c) per le materie in cui manchi la disciplina di legge e di atti aventi forza di legge;
 - d) nelle materie in cui esercita funzioni.
2. Nelle materie di competenza esclusiva prevista dalle leggi, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme di principio previste dalle leggi stesse, dalle disposizioni statutarie e dalla normativa comunitaria.
3. Nelle altre materie la potestà regolamentare si esercita nel rispetto delle leggi statali e regionali, della normativa comunitaria, nonché dei Regolamenti emanati dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. I Regolamenti le cui disposizioni incidono sulle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini devono essere sottoposti a idonee forme di consultazione prima dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale. I Regolamenti che riguardano attività di categorie o gruppi costituiti devono essere fatti conoscere preventivamente ai soggetti interessati.
5. Affinché un atto generale possa avere valore di Regolamento deve recare la relativa intestazione.
6. Gli atti deliberativi devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari.
7. I Regolamenti, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.
8. I Regolamenti dichiarati urgenti dal Consiglio Comunale in sede di approvazione entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione di cui al comma precedente.

Art. 14

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Spetta al Consiglio deliberare le disposizioni di applicazione, in dipendenza dell'entrata in vigore di normative emanate dallo Stato, dalla Regione e dalla Comunità europea, recependo, adeguando ed adattando al complesso normativo del Comune le nuove disposizioni, in particolare modo nelle materie di competenza esclusiva del Comune stesso.
2. Le norme devono comunque essere poste nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento contenuti nella Costituzione, nella Legge e nelle disposizioni di principio contenute in leggi e nello Statuto stesso.
3. Le deliberazioni di cui al comma 1 hanno natura regolamentare e gli atti ed i provvedimenti dell'Ente devono essere emanati nel rispetto delle relative disposizioni.

Art. 15

Ordinanze

1. Il Sindaco o i funzionari possono emanare atti con i quali si stabiliscono disposizioni per l'attuazione ed applicazione di norme legislative e regolamentari. Le ordinanze sono di competenza del Sindaco nei casi in cui rivestono i caratteri di atto normativo, con ampia discrezionalità di scelta

ed indirizzo, mentre sono di competenza dei funzionari se si tratta di atti di sola gestione amministrativa.

2. La emanazione di Ordinanze contingibili e urgenti, di competenza del Sindaco, devono essere adeguatamente motivate e limitate al tempo in cui permane la necessità.

3. Le Ordinanze devono essere pubblicate all'Albo Pretorio per almeno 10 giorni. Ove siano rivolte a soggetti determinati devono essere notificate ai destinatari.

Art. 16 Pubblicità

1. Lo Statuto, i Regolamenti, le Ordinanze, nonché le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti dell'Ente, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, oltre alle forme di pubblicazione già espressamente previste dalla legge e dallo Statuto, vanno pubblicizzate in modo da favorire la più ampia ed agevole conoscenza dei cittadini e di chiunque ne abbia interesse, secondo le modalità del Regolamento.

2. Gli atti di cui al precedente comma dovranno essere accessibili e consultabili da parte di chiunque.

Capo IV

Partecipazione, diritti dei cittadini, azione popolare

Art. 17 Partecipazione

1. Il Comune favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini, sia per l'intrinseco valore democratico della stessa, sia al fine di individuare le soluzioni migliori ai problemi della comunità.

2. A tali fini:

- a) assicura a tutti i cittadini, singoli o associati, il diritto all'informazione e all'accesso ai documenti, agli atti ed ai provvedimenti amministrativi nei limiti stabiliti dalla legge e dal regolamento;
- b) garantisce la partecipazione degli interessati, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive;
- c) valorizza le libere forme associative e di volontariato;
- d) promuove organismi di partecipazione.

Art. 18 Informazione e diritti dei cittadini

1. Al fine di garantire la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, il Comune, con le modalità stabilite dal Regolamento, assicura alla popolazione informazioni sull'attività svolta ed in particolare sul funzionamento dei servizi, sulle condizioni ed i requisiti per accedervi, sulle caratteristiche delle prestazioni.

2. Il Comune garantisce ai cittadini l'informazione esatta, inequivoca e completa sullo stato degli atti, delle procedure e sull'ordine di esame delle domande che li riguardano.

3. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di accedere, con le modalità ed i tempi stabiliti dal Regolamento, agli atti, documenti e provvedimenti amministrativi o di averne copia.
4. Il Regolamento disciplina l'accesso da parte degli Enti, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni, alle strutture ed ai servizi comunali.
5. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al comune. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

Art. 19

Tutela delle situazioni giuridiche soggettive

1. Al fine di tutelare le situazioni giuridiche soggettive il Comune comunica l'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.
2. L'avvio del procedimento amministrativo viene altresì comunicato ad altri soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai destinatari, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento stesso.
3. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di:
 - a) prendere visione degli atti e dei documenti amministrativi;
 - b) presentare memorie scritte e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare. La risposta dovrà essere data entro 30 giorni dalla presentazione.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di atti di pianificazione e di programmazione, né ai procedimenti tributari.
5. Le disposizioni stesse vengono derogate ove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità nel procedimento derivanti da cause oggettive esterne. Resta salva inoltre la facoltà dell'Amministrazione di adottare provvedimenti cautelari.
6. Il Comune adotta le misure regolamentari ed organizzative idonee a garantire l'applicazione delle suddette disposizioni, assicurando che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto delle leggi sulla riservatezza.

Art. 20

Libere forme associative

1. Il Comune riconosce il valore pubblico delle attività svolte dalle associazioni di cittadini.
2. Conseguentemente, nel pieno rispetto della loro autonomia ed indipendenza, garantisce ad esse:
 - a) il diritto di accesso ai documenti, agli atti ed ai provvedimenti amministrativi;
 - b) il diritto di essere consultate prima dell'adozione di provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, che riguardino direttamente il settore nel quale operano.
3. Alle associazioni operanti senza fine di lucro il Comune potrà concedere inoltre, previa adozione di atti deliberativi che ne stabiliscano i criteri, l'uso di locali comunali da destinare a propria sede, di sale pubbliche e di attrezzature per specifiche iniziative o altre forme di agevolazione.
4. Al fine di essere iscritti nell'elenco dei soggetti ammessi ad usufruire dei diritti e delle agevolazioni sopraindicate, le associazioni interessate devono inoltrare domanda al Sindaco, allegando copia dello Statuto e dell'atto costitutivo.
5. Sull'accogliibilità delle domande si pronuncia, adottando specifico atto deliberativo, la Giunta Comunale, sentito il parere della Conferenza dei Capigruppo.

6. Copia delle deliberazioni suddette, corredate dal parere espresso dalla Conferenza dei Capigruppo, vengono trasmesse al Difensore Civico.

Art. 21

Organismi di partecipazione

1. Il Comune può adottare ogni iniziativa tendente a promuovere la partecipazione dei cittadini.
2. Ciò può avvenire, in particolare, convocando assemblee popolari generali o limitate a specifiche categorie di cittadini per discutere temi di particolare importanza, o istituendo organismi permanenti.
3. Detti organismi permanenti possono essere costituiti:
 - a) per materie ed attività specifiche;
 - b) su base territoriale: Comitati di Frazione.
4. Gli organismi di partecipazione per materie ed attività specifiche possono essere istituiti mediante adozione da parte del Consiglio Comunale di apposite deliberazioni che ne stabiliscano composizione, compiti e durata.
5. I Comitati di Frazione possono essere istituiti, mediante adozione di apposito Regolamento, nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 22.

Art. 22

Comitati di Frazione

1. I Comitati di Frazione possono essere costituiti solo nei centri abitati separati dal capoluogo, con popolazione superiore a 30 abitanti.
2. Ad essi, ove istituiti, sono assegnati i seguenti compiti:
 - a) espressione di pareri da richiedersi obbligatoriamente prima dell'adozione dei relativi atti amministrativi sul bilancio di previsione e la realizzazione di opere pubbliche o servizi interessanti la Frazione;
 - b) formulazione di proposte e richieste riguardanti tutti i problemi della Frazione.
3. Il Regolamento dei Comitati di Frazione ne stabilisce:
 - a) l'ambito territoriale di competenza;
 - b) il numero di componenti compreso tra un minimo di tre e un massimo di sette e le modalità per la loro elezione o nomina;
 - c) le modalità per l'elezione del Presidente;
 - d) le procedure per lo svolgimento dei compiti assegnati;
 - e) la durata.
4. La funzione di Presidente o componente del Comitato di Frazione è gratuita ed è incompatibile con altre cariche elettive.

Art. 23

L'iniziativa popolare: istanze, petizioni, proposte

1. Gli organismi associativi e i cittadini, anche in forma collettiva, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali chiedere ragioni su determinati comportamenti o aspetti dell'attività amministrativa, nonché istanze per richiedere l'emanazione di un atto o di un provvedimento e petizioni per attivare l'iniziativa su questioni di interesse della comunità.

2. Esse devono essere indirizzate al Sindaco e devono recare in calce la firma autenticata nelle forme di legge.
3. Il Sindaco, sentita ove necessario la Giunta, risponde per iscritto alle stesse, entro trenta giorni dal ricevimento.
4. Delle istanze, petizioni, proposte e delle relative risposte è inviata copia, a cura del Segretario Comunale, al Difensore Civico.

Art. 24 Referendum

1. Al fine di conoscere l'opinione della cittadinanza su argomenti che ricadano sotto la potestà decisionale del Comune e che siano di particolare rilevanza, è consentito indire referendum consultivi.
2. È consentito indire referendum abrogativi per deliberare l'abrogazione totale o parziale di norme regolamentari emanate dal Comune o per revocare atti amministrativi a contenuto generale.
3. Il referendum è indetto su richiesta:
 - a) del Consiglio Comunale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;
 - b) di un numero di cittadini almeno pari al 12 per cento degli aventi diritto al voto ai sensi del successivo art. 30, calcolati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 25 Procedura promozione referendum

1. La richiesta di referendum da parte del Consiglio Comunale deve essere promossa da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, mediante specifica mozione contenente l'indicazione letterale del quesito.
2. La mozione viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale entro 60 giorni dal ricevimento in Comune e comunque nel primo consiglio utile.
3. Se la mozione viene approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il Sindaco provvede a trasmettere detta mozione ad una Commissione di tre esperti in materie giuridiche, nominati dalla Giunta, sentita la Conferenza dei Capigruppo, affinché esprima parere circa l'ammissibilità del referendum stesso. La Commissione deve esprimere il parere entro trenta giorni dal ricevimento dalla mozione.
4. La richiesta di referendum ad iniziativa popolare deve essere inoltrata al Sindaco da un Comitato Promotore formato da almeno 10 elettori del Comune e deve essere corredata da:
 - a) dati anagrafici dei componenti il Comitato Promotore;
 - b) domicilio del Comitato Promotore;
 - c) indicazione letterale del quesito da sottoporre a referendum.
5. Il Segretario Comunale, esaminata la richiesta attesta per iscritto il numero di firme valide.
6. Entro 15 giorni dal ricevimento del quesito referendario validamente presentato, il Sindaco dichiara l'inizio del periodo utile per la raccolta delle firme.
7. Entro 15 giorni dalla data di ricevimento delle firme il Sindaco trasmette la mozione referendaria al Segretario Comunale che ne accerta la regolarità e indi alla Commissione di cui al 3° comma la quale entro 30 giorni deve esprimere parere di ammissibilità del quesito referendario.
8. Il Comitato Promotore deve essere udito qualora la Commissione intenda esprimere parere negativo sulla proposta di referendum.
9. La Giunta, sulla base della attestazione del Segretario e del parere della Commissione nel caso di referendum di iniziativa popolare e sulla base del parere della Commissione nel caso di referendum

di iniziativa comunale, mediante adozione di specifica deliberazione, adottata entro 20 giorni dalla data di ricevimento del parere, ne dichiara l'ammissibilità.

10. La richiesta di referendum può essere respinta esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

- a) insufficienza del numero di firme valide, limitatamente al referendum di iniziativa popolare;
- b) incompetenza comunale in materia;
- c) incomprendibilità o indeterminatezza del quesito.
- d) contrarietà ai criteri indicati all'articolo 27.

Art. 26

Raccolta delle firme

1. Le firme dei richiedenti un referendum devono essere apposte su appositi moduli richiedibili presso gli uffici comunali.
2. Tali moduli, prima del loro uso, devono essere vidimati dal Segretario Comunale e le firme devono essere autenticate con le modalità vigenti per i referendum dello Stato.
3. Le firme necessarie per la richiesta devono essere raccolte in un periodo di novanta giorni decorrenti dalla dichiarazione di cui all'art. 25, 7° comma. Trascorso il termine senza che si sia raggiunto un numero sufficiente di firme il procedimento viene dichiarato estinto e il quesito non può più venire riproposto se non dopo 12 mesi dalla attestazione del Segretario Comunale che non è stato raggiunto il quorum richiesto.
4. Il Segretario Comunale controlla l'avvenuta autentica del numero necessario delle firme e l'iscrizione nelle liste elettorali o per gli stranieri e gli apolidi, la residenza nel Comune da almeno un anno, dei firmatari.
5. Non è possibile raccogliere firme per richiedere una consultazione referendaria nel periodo in cui è convocato qualsiasi comizio elettorale.

Art. 27

Materie escluse da referendum e numero quesiti referendari

1. Non possono essere sottoposti a referendum:
 - a) questioni inerenti imposte, tasse, tariffe;
 - b) qualunque atto dovuto dall'Amministrazione in forza di disposizioni vigenti emanate da altri Enti;
 - c) questioni inerenti il personale comunale;
 - d) i diritti di minoranze etniche, religiose o diritti della persona costituzionalmente garantiti;
 - e) questioni inerenti a elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
 - f) bilancio preventivo e consuntivo;
 - g) Piano Regolatore Generale, Piani Urbanistici, Statuto Comunale e dell'Unione.
2. La proposta di referendum deve contenere una sola domanda riferita alla materia dei referendum.
3. La proposta deve contenere le precise indicazioni dell'argomento o della deliberazione o del provvedimento cui si riferisce e deve essere formulata in termini tali da permettere una risposta chiara ed univoca degli elettori.
4. Non possono essere tenuti più di tre referendum contemporaneamente. Qualora le richieste ammissibili presentate siano più di una saranno indetti i primi tre referendum, decidendo sulla base dell'ordine cronologico in cui sono state presentate le firme necessarie per l'indizione. Qualora un Comitato Promotore presenti contemporaneamente le firme necessarie per l'indizione di più di tre

referendum dovrà indicare il loro ordine di priorità. I referendum esclusi dalla prima consultazione dovranno essere tenuti nei successivi sei mesi.

Art. 28

Modifiche intervenute sull'oggetto del referendum

1. Qualora l'Amministrazione, prima della data di svolgimento del referendum, abbia deliberato l'abrogazione di quanto si richiede di abrogare o deliberato quanto si richiede di deliberare, dichiara attraverso una delibera della Giunta che la consultazione referendaria non ha luogo.

Art. 29

Indizione del referendum

1. La data di effettuazione viene stabilita dalla Giunta in una domenica compresa tra il 30° e il 90° giorno dalla data di esecutività della deliberazione di cui all'art. 25 comma IX, e comunque non coincidente con altre operazioni di voto.

2. Hanno diritto al voto nel referendum:

a) gli iscritti nelle liste elettorali del Comune di Piadena;

b) i cittadini stranieri e gli apolidi residenti nel Comune di Piadena da almeno un anno dalla data di indizione del referendum, purché in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione nelle liste elettorali;

3. Le votazioni si svolgono nella sola giornata di domenica, dalle ore 8,00 alle ore 20,00. Lo scrutinio viene effettuato immediatamente.

3. Per la disciplina delle modalità di effettuazione del referendum si applicano, per quanto compatibili, le norme dei referendum nazionali, fino alla approvazione di eventuale apposito Regolamento.

4. All'onere finanziario per le spese comportate dal referendum l'Amministrazione comunale farà fronte con mezzi ordinari di bilancio.

5. La discussione sul risultato del referendum deve essere effettuata dal Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla proclamazione dell'esito della votazione.

Art. 30

Efficacia del referendum

1. Il referendum è valido se ha partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto quando il "SI" raggiunge la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

2. Il Quesito dichiarato accolto viene sottoposto all'esame dell'organo competente entro 30 giorni dalla proclamazione del risultato.

3. Qualora l'organo comunale competente ritenga di non aderire al parere espresso dalla popolazione sulla questione oggetto di referendum consultivo, deve espressamente pronunciarsi con una deliberazione contenente ampia e soddisfacente motivazione.

Art. 31

Il Difensore Civico

L'ufficio del difensore Civico viene costituito in forma sovracomunale, in collaborazione con altri comuni e/o con l'Amministrazione Provinciale.

Il Difensore Civico assolve al ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività dell'amministrazione comunale, dell'Unione cui il comune partecipa, delle aziende e degli enti dipendenti, secondo le procedure disciplinate dal regolamento. Esercita altresì il controllo eventuale di legittimità sugli atti deliberativi nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto ed con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati tra i cittadini italiani in possesso di laurea in giurisprudenza o equivalente che per esperienza acquisita offrano garanzie di competenza, probità ed obiettività di giudizio.

Con le stesse modalità il Consiglio Comunale può decidere di aderire ad iniziative per la costituzione di un unico ufficio del Difensore Civico tra enti diversi o anche avvalersi dell'ufficio operante presso altri enti.

L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con gli incarichi politici od amministrativi svolti a qualsiasi livello ed in qualsiasi Ente nei cinque anni precedenti la nomina; si applicano inoltre le incompatibilità previste dalla legge per i componenti il Consiglio Comunale che lo elegge.

Il Difensore Civico resta in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento del successivo.

Può essere revocato da parte del Consiglio Comunale solo per gravi inadempienze o violazioni di legge con la maggioranza dei 2/3 dei componenti assegnati; può essere rieletto ma per non più di una volta.

Al Difensore Civico compete un'indennità di carica di ammontare determinato con il provvedimento di istituzione.

Il Difensore Civico opera in condizioni di piena autonomia organizzativa e funzionale, nell'esclusivo interesse dei cittadini, associazioni, enti ed organismi titolari di situazioni soggettive giuridicamente rilevanti.

Il Difensore Civico ha diritto di ottenere senza alcuna formalità da funzionari e responsabili di servizio copia di tutti gli atti e documenti, nonché ogni notizia, ancorché coperta da segreto, utile per l'espletamento del mandato.

Il Difensore Civico è tenuto al segreto d'ufficio e riveste, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, la qualifica di pubblico ufficiale.

Prima di assumere le funzioni presta giuramento innanzi al Sindaco con la seguente formula: *“giuro di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi, dello statuto comunale e delle norme regolamentari dell'ente”*.

Il Difensore Civico presenta periodicamente al Consiglio Comunale una relazione illustrativa dell'attività svolta e le segnalazioni di abusi, disfunzioni, omissioni o ritardi dell'amministrazione o degli uffici nei confronti dei cittadini eventualmente riscontrati. Detta relazione viene pubblicizzata mediante affissione all'Albo Pretorio ed invio a tutti i Consiglieri Comunali, per essere discussa in una seduta da tenere entro sessanta giorni dalla presentazione.

Capo V

Le attribuzioni degli organi

Art. 32

Organi del Comune

1. Gli organi del Comune sono:

- a) Il Consiglio Comunale;
- b) La Giunta Comunale;
- c) Il Sindaco.

2. Il Consiglio Comunale è organo d'indirizzo e di controllo politico amministrativo.

3. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa.
4. Il Sindaco è l'organo responsabile della Amministrazione del Comune. E' il legale rappresentante dell'Ente. E' il capo della Amministrazione e Ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.
5. Il Sindaco e il Consiglio comunale durano in carica cinque anni. La loro elezione, il numero dei Consiglieri, la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Art. 33

Il Consiglio Comunale: poteri

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina sulla base della proposta del Sindaco, gli indirizzi generali di governo del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto e dai Regolamenti.
3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.
4. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti all'approvazione delle linee programmatiche e di mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione, straordinarie tutte le altre. Le convocazioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In casi di eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con anticipo di almeno 24 ore.
5. La presidenza del Consiglio Comunale spetta al Sindaco. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice sindaco o, in caso anche il vice sindaco non fosse presente o non rivestisse la qualifica di consigliere comunale, dal consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, dal più anziano per età.

Art. 34

Competenze del Consiglio Comunale

1. Le competenze del Consiglio Comunale sono quelle previste dall'art. 32 del T.U. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle espressamente attribuitegli da altre leggi.

Art. 35

Gruppi consiliari

1. Il Regolamento disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, la modalità di convocazione dei Capigruppo, nonché la istituzione della Conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 36

Commissioni consiliari

1. In seno al Consiglio Comunale possono essere istituite Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione, nonché Commissioni permanenti con funzioni referenti e consultive, secondo le previsioni del Regolamento.

2. Il Regolamento ne disciplina il numero, la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale, il funzionamento e le attribuzioni.
3. I componenti le Commissioni sono designati dai gruppi in modo da assicurare comunque la rappresentanza di ciascun gruppo. La presidenza di eventuali commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia spetta ad un rappresentante della minoranza.
4. Regolamento può prevedere altresì l'istituzione di Commissioni temporanee o speciali.
5. È possibile l'istituzione di commissioni intercomunali da parte dei consigli dei comuni aderenti ad una stessa Unione di Comuni.

Art. 37

Diritti, poteri e obblighi dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro Aziende, Istituzioni o Enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, nonché tutti gli atti pubblici utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
2. I Consiglieri comunali hanno diritto di notizia su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interpellanze, interrogazioni e ogni altra istanza di sindacato ispettivo. Il Sindaco o gli Assessori da esso delegato devono rispondere entro trenta giorni. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono definite dal Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali.
3. Un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune può richiedere al Sindaco la convocazione del Consiglio Comunale indicando i motivi e le questioni alla base della richiesta.
4. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o sottoposte al controllo ed alla vigilanza dei relativi Comuni.

Art. 38

Decadenza, dimissioni, surrogazioni e supplenza dei Consiglieri Comunali

1. Il Consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dalla legge.
2. Il Consigliere Comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi non interviene a quattro sedute consecutive.
3. La decadenza di cui al precedente comma è promossa d'ufficio, anche su istanza di un elettore del Comune, o dal Prefetto. E' pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notificazione della relativa proposta. Entro la data in cui è fissata la decisione sulla decadenza e nel corso della relativa seduta consiliare il consigliere interessato può presentare e far valere le eventuali giustificazioni.
4. Sull'istanza e sulle eventuali giustificazioni si pronuncia il Consiglio Comunale in seduta pubblica e con voto palese. La proposta è approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
5. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non

si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio.

6. Nel Consiglio Comunale il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto e sino all'esaurimento della lista stessa.

7. Nel caso di sospensione di un Consigliere, adottata ai sensi di legge, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1 del presente articolo.

Art. 39

Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute in un Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del Regolamento.

Art. 40

Composizione della Giunta

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da numero da quattro a sei Assessori.

2. Possono essere eletti alla carica di Assessore oltre che i Consiglieri Comunali, anche cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere, secondo le leggi vigenti.

Non possono altresì far parte della Giunta, il coniuge, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado, del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Agli Assessori è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o sottoposte al controllo e alla vigilanza dei rispettivi Comuni.

Art. 41

Elezione del Sindaco e della Giunta

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni di legge, e diviene membro del Consiglio Comunale con diritto di voto. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

4. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.

5. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.
6. La prima convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco neoeletto entro dieci giorni dalla sua proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni .
7. Le dimissioni dei singoli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio nella prima seduta utile, e comunque entro 45 giorni, unitamente alla nomina del nuovo Assessore in sostituzione del dimissionario.
8. Entro 120 giorni decorrenti dalla data di suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.
9. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche mediante presentazione di apposito emendamento, nelle forme stabilite dal regolamento degli organi collegiali.
10. Il consiglio comunale procede entro il 30 novembre di ogni anno alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche, con facoltà di provvedere ad integrazioni determinate da esigenze o problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
11. Al termine del mandato politico amministrativo il sindaco sottopone per l'approvazione dell'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 42

La Giunta comunale

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.
 1. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.
 5. Delibera lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale.
 6. Definisce le aliquote dei tributi comunali e le tariffe dei pubblici servizi.
 7. Adotta, in caso di urgenza, le deliberazioni riguardanti le variazioni al Bilancio che, a pena di decadenza, vanno sottoposte alla ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi all'adozione
 8. Può sottoporre a controllo preventivo di legittimità dell'Organo Regionale di controllo deliberazioni proprie o del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 127, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000.
 9. Assegna ai Responsabili dei servizi le dotazioni finanziarie, tecnologiche ed umane necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati con i programmi del bilancio di previsione annuale.
 10. Compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze di legge o statutarie, del Sindaco, del Segretario comunale o dei funzionari.
 11. Riferisce almeno una volta all'anno al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
 12. E' altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

13. Il Sindaco nonché gli assessori competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

Art. 43

Il Sindaco: funzioni e poteri

1. Il Sindaco è l'organo responsabile della Amministrazione del Comune.
2. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice sindaco.
3. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge.
4. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.
5. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 il Sindaco si avvale degli Uffici comunali.
6. Il Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale ed entro i termini di legge, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, l'Organo di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi di Legge.
7. Il Sindaco nomina i responsabili degli Uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Legge nonché dallo Statuto e Regolamento comunale.
8. Il Sindaco, in qualità di organo responsabile dell'Amministrazione comunale:
 - a) convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale; ne fissa l'ordine del giorno e ne determina giorno e ora dell'adunanza;
 - b) controlla il funzionamento collegiale della Giunta e la collaborazione della stessa nell'attuazione degli indirizzi generali di governo proposti dal Sindaco e approvati dal Consiglio Comunale promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;
 - c) nomina il vice sindaco che sostituirà il Sindaco in caso di impedimento temporaneo e di assenza, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge;
 - d) nomina e revoca, in conformità alla legge, allo Statuto, al Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e agli eventuali accordi convenzionali con altri Comuni, il Segretario Comunale dell'Ente, il Direttore Generale o ne conferisce le relative funzioni al Segretario Comunale.
 - e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
 - f) indice i referendum comunali;
 - g) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
 - h) ha la rappresentanza in giudizio del Comune;
 - i) cura l'osservanza dei Regolamenti;
 - j) adotta quale rappresentante della comunità locale le ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica;
 - k) rilascia attestati di notorietà pubblica;
 - l) conclude gli accordi di programma;
 - m) è responsabile della Protezione civile nell'ambito del proprio Comune;
 - n) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi. Sono in particolare trasferite al Sindaco le competenze del Prefetto in materia di informazione della popolazione su

situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'art. 36 del Regolamento di esecuzione della Legge 8 dicembre 1970, n. 996, approvato con DPR 6 febbraio 1981, n. 66.

9. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo esplica le funzioni attribuitegli dalla Legge. Esplica in particolare le funzioni di cui all'art.54 del D.Lgs. n. 267/2000, e adotta provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini;

10. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

11. Al Sindaco è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o sottoposti al controllo e alla vigilanza dei relativi Comuni.

12. La copertura di incarichi di rappresentanza in enti e istituzioni private senza fini di lucro ai quali partecipa il Comune non comporta incompatibilità con la carica di Sindaco.

Art. 44

Deleghe

1. Il Sindaco può conferire deleghe agli Assessori nelle materie che la legge e lo Statuto riservano alla sua competenza non esclusiva.

2. Agli Assessori sono delegate funzioni di controllo e di indirizzo; può altresì essere delegata la firma di atti, specificamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie, che la legge e lo Statuto riservano alla competenza non esclusiva del Sindaco.

3. Le deleghe sono conferite per settori organici di materie, individuati sulla base della struttura operativa del Comune.

4. Al medesimo Assessore non possono essere delegate funzioni che afferiscono a diverse unità organizzative di massima dimensione, salvo che queste siano integralmente considerate.

5. Le deleghe di cui al presente articolo conservano efficacia sino alla revoca o, qualora non vi sia stata revoca, sino all'attribuzione di una nuova delega nella medesima materia ad altra persona.

Art. 45

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice sindaco.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio con contestuale nomina di un Commissario.

3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché delle rispettive Giunte.

Art. 46

Vice sindaco

1. Il vice sindaco è l'Assessore che a tale funzione viene espressamente delegato dal Sindaco.
2. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del vice sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di elencazione nel documento programmatico.

Capo VI

Ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici

Art. 47

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Tutta l'attività relativa all'organizzazione degli uffici e del personale si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di verifica dei risultati della gestione alle direttive generali impartite spettano agli organi di governo mentre la gestione finanziaria tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione delle risorse umane, strumentali e di controllo è attribuita al Segretario Comunale e ai funzionari responsabili dei servizi.
2. Anche al fine di operare un contenimento della spesa, in deroga all'art. 4 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e all'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, possono essere attribuiti ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale.
3. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità di cui all'art. 2229 del Codice Civile oppure di altro valore in base all'articolo 2222 dello stesso Codice.
4. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati da accordi collettivi nazionali di lavoro, stipulati in base alla vigente normativa.
5. E' istituita la Commissione Pari Opportunità, nella composizione stabilita dalla legge, al fine di ottimizzare le risorse femminili presenti nell'Ente locale.

Art. 48

Direttore Generale

Il sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale e previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15000 abitanti può nominare un direttore generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, il quale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo, secondo le direttive impartite dal sindaco, e sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Provvede anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi fra i comuni convenzionati

Il direttore generale è revocato dal sindaco previa deliberazione della Giunta.

La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco.

Quando il direttore generale non sia stato nominato le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale.

Art. 49

Segretario Comunale

1. Il Comune ha un segretario titolare funzionario pubblico che dipende dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all'Albo di cui all'art. 98 del DLgs n. 267/2000
2. La legge dello Stato disciplina l'intera materia e gli istituti relativi al segretario mentre il rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi a sensi del Dlgs n. 29/1993 e successive modificazioni.
3. Il Segretario del Comune è nominato dal Sindaco nel rispetto delle norme e disposizioni contenute nella legge. La nomina e la durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato e il segretario continua ad esercitare le funzioni, dopo la cessazione del mandato, sino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi dalla data di insediamento del Sindaco decorsi i quali il Segretario è confermato.
4. Il Segretario del Comune, sempre nel rispetto delle norme e disposizioni richiamate al precedente comma 3, può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale per violazione dei doveri d'ufficio.
5. Il Segretario, ove non si sia provveduto alla nomina di un Direttore generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, sovrintende e coordina lo svolgimento dell'attività degli uffici o dei responsabili, curando l'attuazione dei provvedimenti.
6. Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla legge, allo Statuto ed ai regolamenti. In particolare:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curando la verbalizzazione;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
7. Il Segretario comunale, in caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, ha la responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi politici.
8. Il Sindaco, qualora si avvalga della facoltà di nominare un Direttore Generale contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore generale, disciplina i rapporti tra il Segretario comunale e il Direttore generale.
9. Il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi può prevedere l'individuazione di un Vice Segretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di assenza o impedimento.

Art. 50

I pareri

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
2. Tali pareri preliminari, ove non esista il funzionario responsabile del servizio, sono fatti propri dal Segretario comunale che ne risponde nei limiti delle proprie competenze.

Art. 51

Servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione di servizi pubblici che abbiano per oggetto l'attività rivolta a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. Il Comune può gestire i servizi pubblici locali attraverso le seguenti forme di gestione:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una Istituzione o una Azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di Azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di Istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
 - f) a mezzo di Società per Azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'art. 116 del T.U. 18/8/2000 n. 267;

Art. 52

Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare con altri Comuni oppure con la Provincia, apposita Convenzione.
2. La Convenzione deve stabilire i fini, la durata, la forma di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato o la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di Convenzione obbligatoria, previa statuizione di un disciplinare tipo.

Art. 53

Consorzi

1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio di funzioni, può costituire un Consorzio secondo le norme previste per le Aziende speciali in quanto compatibili. Al Consorzio possono partecipare altri Enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
2. A tal fine il Consiglio approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, una Convenzione ai sensi dell'articolo 50, unitamente allo Statuto del Consorzio.
3. Analoga deliberazione sarà adottata dagli altri Comuni aderenti al Consorzio.

4. In particolare la Convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili e prevedere la trasmissione, agli Enti aderenti, degli atti fondamentali del Consorzio. Lo statuto deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
5. Salvo quanto disposto dalla convenzione e dallo statuto per consorzi ai quali partecipano a mezzo rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da comuni e provincie, L'Assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli Enti associati nella persona del Sindaco, o di un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla Convenzione e dallo Statuto.
6. L'Assemblea elegge il Consiglio di Amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo Statuto.
7. Tra gli stessi Comuni e Province non può essere costituito più di un Consorzio.
8. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di Consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi; la stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.
9. Ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale, ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali se previsto nello statuto, si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali. Agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali.

Art. 54

Istituzioni

1. L'Istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
2. Organi dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
3. I Presidenti e i componenti del Consiglio di Amministrazione, in numero di quattro, sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Istituzione.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio ha potere di revoca degli Amministratori.
5. Le incompatibilità, le modalità di funzionamento degli organi, le finalità e gli indirizzi della Istituzione nonché gli atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, sono stabiliti dal Regolamento istitutivo dell'Istituzione stessa.
6. L'istituzione opera secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti; all'istituzione è esteso il controllo del Revisore del Conto del Comune.

Art. 55

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province e Regioni, può essere definito un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il funzionamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'iniziativa è assunta dal soggetto pubblico che ha l'interesse primario o prevalente sull'opera o sull'intervento.

3. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
4. Per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.
5. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle Amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Presidente della Regione o del Presidente della Provincia o del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, produce gli effetti della intesa di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.
6. Ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un Collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia o dal Sindaco e composto da rappresentanti degli Enti locali interessati, nonché dal Commissario del Governo nella Regione o dal Prefetto nella Provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o Enti pubblici nazionali.
8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza delle Regioni, delle Province o dei Comuni.

Art. 56

Unione di Comuni

1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni, di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
2. L'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione sono approvati con unica deliberazione dei singoli Consigli Comunali, con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.
3. Lo statuto individua gli organi della Unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse. Lo statuto deve prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che gli altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
4. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria regolamentazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari per i comuni.
5. All'Unione di Comuni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

Capo VII

Collaborazione tra Comune e Provincia

Art. 57

I principi di collaborazione

1. Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e della Provincia al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile della propria comunità.
2. Il Comune e la Provincia, congiuntamente, concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3. Il Comune con la collaborazione della Provincia può ove lo ritenga utile e necessario sulla base di programmi della Provincia stessa, attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche ultracomunale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
4. Per la gestione di tali attività ed opere il Comune, d'intesa con la Provincia, può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente Statuto.

Art. 58

Collaborazione alla programmazione

1. Il Comune può formulare annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione, delle motivate proposte alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale, in ottemperanza alla legge regionale.
2. Le proposte del Comune sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale promossi dalla Provincia ai fini di coordinamento.

Capo VIII

Finanza e controllo di gestione

Art. 59

Autonomia finanziaria

1. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune determina l'entità ovvero i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti. Il reddito degli utenti chiamati a concorrere alle spese dei servizi è determinato in base ad apposito regolamento.
2. Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.
3. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o alla istituzione e gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie "una tantum" o periodiche corrisposte dai cittadini. A tal fine possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza o di parti di essa, anche su iniziativa di gruppi organizzati, associazioni ed organismi di partecipazione.

4. Il Regolamento sulla partecipazione disciplinerà tali forme di consultazione nel rispetto del principio di vincolatività della dichiarazione di contribuzione resa dal cittadino.

5. Con deliberazione dell'organo competente viene determinata la misura minima delle risorse da reperire attraverso contribuzioni volontarie perché si faccia luogo alla realizzazione delle opere o interventi ed alla istituzione e gestione dei servizi.

Art. 60

Controlli di gestione

1. Sulle attività del Comune si esercitano i controlli finanziari ed economici.

2. Il controllo finanziario ha come fine il riscontro dell'equilibrio finanziario della gestione ed il rispetto dei limiti di spesa previsti dal bilancio.

3. Il controllo economico ha come fine la valutazione dell'efficienza della spesa ed è strumento di verifica dell'andamento gestionale.

4. Per i controlli finanziari ed economici la Giunta ed il Consiglio Comunale si avvalgono del Revisore del Conto, secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento comunale di contabilità.

Art. 61

Servizio di tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che provvede:

a) alle riscossioni di tutte le entrate di pertinenza comunale versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) al pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti dello stanziamento di bilancio e dei fondi di cassa disponibili.

2. I rapporti tra il Comune ed il tesoriere sono regolati dal Regolamento di contabilità.

3. L'incarico di tesoriere è incompatibile con quello di dipendente. Il tesoriere non può essere parente o affine entro il secondo grado del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri comunali, del Segretario comunale.

Art. 62

Contabilità

1. La contabilità ha per oggetto la rilevazione dei costi del personale, dei beni e servizi, degli interessi passivi e delle spese aventi corrispondente entrata con vincolo di destinazione attribuiti ai singoli centri di costo.

2. La Giunta Comunale determina il piano dei centri di costo ed emana apposite direttive per la raccolta, la elaborazione e la rilevazione dei costi.

3. Il responsabile del servizio, sotto la direzione del Segretario, effettua la valutazione dei progetti da realizzarsi ed accerta la relativa corrispondenza al programma nonché ai tempi tecnici di realizzazione del singolo progetto rispetto a quelli programmati.

Art. 63
Demanio e patrimonio

1. Il demanio ed il patrimonio comunale sono disciplinati in conformità alla legge, i relativi beni devono risultare da appositi inventari, tenuti ai sensi di legge con l'obbligo generale di diligenza esterna.

Art. 64
Verifica dell'efficienza ed efficacia

1. Al fine di consentire valutazioni di efficienza ed efficacia dei servizi svolti e di consentire confronti con realtà omogenee la Giunta determina a consuntivo gli indici di efficienza e di efficacia relativi ai servizi.
2. In caso di difformità dei dati rilevati rispetto a quelli di realtà omogenee la Giunta è tenuta a comunicare al Consiglio i provvedimenti adottati per il ripristino della conformità.

Art. 65
Revisore del Conto

1. Il Consiglio Comunale provvede a maggioranza assoluta dei suoi membri, alla nomina di un Revisore del Conto, scelto fra esperti iscritti nel ruolo dei Revisori contabili o nell'Albo dei Dottori Commercialisti o in quello dei Ragionieri.
2. Il Revisore del Conto dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
3. Non è eleggibile alla carica di Revisore del Conto:
 - a) chi è stato Amministratore del Comune nell'ultimo triennio;
 - b) chi ha rapporti di prestazione d'opera retribuibile col Comune o con le Aziende o Istituzioni soggette al controllo del Comune;
 - c) chi è parente o affine entro il quarto grado con i membri della Giunta o del Consiglio o degli Amministratori delle Aziende o Istituzioni controllate dal Comune;
 - d) l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.
4. Le cause di incompatibilità alla carica di Revisore del Conto, possono essere fatte valere da chiunque vi abbia interesse.
5. L'incompatibilità cessa qualora entro 15 giorni dalla contestazione il professionista provveda a far cessare la causa. Diversamente il Consiglio Comunale, con provvedimento motivato, dichiara la sussistenza della incompatibilità e revoca l'incarico di Revisore del Conto.
6. Il Revisore del Conto provvede:
 - a) a collaborare con il Consiglio Comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo partecipando alle sedute del consiglio comunale ed alle formulazioni delle proposte di deliberazione o alle riunioni dei capigruppo nei casi sia ritenuto necessario;
 - b) a controllare l'amministrazione del Comune, ad accertare la regolare tenuta della contabilità, a verificare che alle risultanze di questa corrispondano il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;

- c) a formulare pareri sulla proposta di bilancio di previsione e documenti allegati nonché sulle variazioni di bilancio, nei quali è espresso un motivato giudizio di legittimità, di congruità, di coerenza e di attendibilità delle previsioni, dei programmi e dei progetti;
- d) a formulare relazione sulla proposta di deliberazione del rendiconto e sullo schema di rendiconto entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione.
- e) a controllare, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza di valori o titoli di proprietà; le risultanze delle verifiche trimestrali sono trasmesse entro 10 giorni al Sindaco ed al Segretario, i quali possono chiedere al Revisore del Conto chiarimenti ed ulteriori informazioni;
- f) a presentare relazione scritta alla Giunta entro il 30 settembre di ogni anno sull'andamento del bilancio di competenza nonché sulla realizzazione dei residui;
- g) a formulare proposte atte a prevenire eventuali disavanzi di gestione.
- h) a riferire all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
7. Il Revisore è responsabile della verità delle attestazioni rilasciate e deve adempiere al suo dovere con la diligenza del mandatario (art. 1710 del Codice Civile).
8. Può, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, tramite il Segretario Comunale, procedere ad atti di controllo; ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale, dandone comunicazione al Sindaco, al Segretario Comunale ed ai Capigruppo Consiliari; il Sindaco è in tal caso tenuto a riunire il Consiglio Comunale entro il termine di venti giorni.
9. Nell'ambito dell'esercizio delle attribuzioni di impulso e proposte il Revisore può:
- a) suggerire parametri e metodi per migliorare le forme di controllo economico della gestione;
- b) dare valutazioni e giudizi sulla scelta delle fonti ipotizzate per la copertura finanziaria delle spese di investimento e sulla struttura dei piani finanziari;
- c) dare valutazioni circa le modalità di calcolo delle tariffe dei servizi.
10. Gli accertamenti ed i rilievi del Revisore devono essere registrati in un apposito libro dei verbali.
11. Il Revisore del Conto cessa dall'incarico per dimissioni, morte, decadenza o revoca. La revoca è pronunciata dal Consiglio Comunale solo per giusta causa o per incompatibilità.

Capo IX

Norme finali e transitorie

Art. 66

Approvazione e modifiche dello Statuto

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
2. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Le disposizioni relative all'approvazione si applicano anche alle modifiche statutarie.

4. Le modifiche allo Statuto possono essere proposte al Consiglio dalla Giunta o da 1/5 dei consiglieri assegnati. Il Sindaco cura l'invio a tutti i Consiglieri delle proposte di modifica e dei relativi allegati almeno 30 giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.

Art. 67
Entrata in vigore

1. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio.